Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1172.

Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

CAPO I.

Ruoli, nomina, carriera.

Art. 1.

Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

L'assegnazione dei posti di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* alle Facoltà o Scuole e, limitatamente al personale subalterno di cui alla citata tabella *C*, ai servizi generali di ciascuna Università ed Istituto d'istruzione universitaria è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze delle Facoltà, Scuole e Servizi.

E' parimenti disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare su proposta della Facoltà o Scuola interessata, sentito il Senato accademico, la ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà o Scuola tra le cattedre e gli Istituti scientifici che le costituiscono.

I decreti del Ministro per la pubblica istruzione, emanati in applicazione del presente articolo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

Le modificazioni al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui intervenga il relativo decreto.

§ 1.

Assistenti e lettori ordinari - Assistenti volontari.

Art. 3.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni; gli assistenti cui, ai sensi dell'art. 11 del presente decreto, sia conferita la qualifica di aiuto, coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 84 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4.

I posti di assistente ordinario sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati, bandito dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine.

Il coniuge, i parenti ed affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso, non possono essere assegnati, quali assistenti, alla cattedra di cui è titolare il professore stesso.

Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato i 30 anni di età alla data del bando del concorso. Tale limite è elevato per un periodo pari al servizio eventualmente prestato come assistente volontario e, comunque, per non più di cinque anni.

Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo assegnati ad altre Università od Istituti di istruzione universitaria, semprechè trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facoltà o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facoltà, nonchè di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia od in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o più esperimenti od esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso: ai titoli stessi è riservato il 25 % del totale dei punti.

La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone — per ogni posto messo a concorso — una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

La nomina è conferita, ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo, che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati com-

presi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali.

Art. 6.

L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunziato dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e della attività esplicata.

Dopo sette anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 7.

Qualora il professore ufficiale, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, ritenga che l'assistente abbia a cessare dall'ufficio, è tenuto a farne proposta motivata al Consiglio della Facoltà o Scuola, che delibera in merito.

Della deliberazione il rettore dà comunicazione integrale all'interessato entro il mese di luglio. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di agosto, al Senato accademico.

Avverso le deliberazioni del Senato accademico è dato ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia intervenuta la proposta.

Art. 8.

Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 60° anno di età.

La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 60° anno di età.

Art. 9.

L'assistente al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso altra Università od Istituto di istruzione universitaria è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione, che non può protrarsi oltre i due anni accademici, l'assistente percepisce gli assegni previsti per i docenti incaricati, nella misura di cui all'art. 1, comma primo del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534.

Il periodo trascorso in congedo ai sensi del precedente comma, è valutato ai fini dell'applicazione del precedente art. 6.

Art. 10.

Il procedimento disciplinare nei confronti degli assistenti ordinari si celebra ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Nei confronti degli assistenti la censura è inflitta dal rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

Art. 11.

La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti, che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni.

La qualifica di aiuto può attribuirsi a due assistenti, se i posti di organico dell'Istituto siano più di quattro, od a tre, se i posti siano più di sette.

La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico d'insegnamento o la direzione dell'Istituto, semprechè ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

L'assistente ordinario che viene assunto, ai sensi dell'art. 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione conserva il grado e l'anzianità di cui è provvisto.

Art. 13.

Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente ordinario sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere.

Art. 14.

Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studi ed al limite di età le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il triplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà esser superato il numero di quattro volontari.

Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

Gli assistenti volontari possono venire revocati, col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità.

Art. 15.

Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dalla Facoltà, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal rettore, su proposta del professore ufficiale, un attestato che è da valutarsi, nei pubblici concorsi, con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione della metà.

Art. 16.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti.

Per l'ufficio di lettore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

Art. 17.

I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

§ 2.
Personale tecnico.

Art. 18.

Il personale tecnico, in esso compresi il personale infermiere addetto agli Istituti clinici e le ostetriche addette alle Cliniche ostetriche universitarie, esplica le mansioni ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale ed ai bisogni della ricerca scientifica.

Art. 19.

I posti di tecnico sono conferiti, in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25 % del totale dei punti; gli esami consistono, prevalentemente, in prove di carattere pratico, in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto a concorso.

Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza della scuola elementare. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di levatrice; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla Prefettura.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di tecnici di ruolo di altra Università od Istituto di istruzione universitaria, in seguito a richiesta del professore ufficiale della materia, previo parere favorevole del professore ufficiale della cattedra cui il tecnico è addetto.

Art. 20.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono nominate dal rettore e composte del preside della Facoltà o Scuola interessata, del professore ufficiale della disciplina cui è assegnato il posto di tecnico e di un assistente ordinario della Facoltà stessa.

Per il concorso a posti di infermiere o di ostetrica, la Commissione giudicatrice è composta di un professore della Facoltà di medicina e chirurgia e di due assistenti ordinari della Facoltà stessa.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 19 è conferita la nomina a tecnico in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il trattamento economico previsto per il personale tecnico che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella *D*, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 22.

Le funzioni di Commissione di disciplina sono esertate, per il personale tecnico, dal Senato accademico dell'Università od Istituto d'istruzione universitaria. La censura è inflitta dal professore ufficiale della materia, il quale redige, ogni anno, le note di qualifica.

§ 3.
Personale subalterno.

Art. 23.

I posti del personale subalterno, in esso compreso il personale portantino addetto agli Istituti clinici, assegnati a ciascuna Università od Istituto di istruzione universitaria sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli, da indirsi con le modalità di cui al primo comma dell'art. 19 del presente decreto.

Titolo di ammissione al concorso è la licenza elementare.

I concorrenti debbono aver superato il 21° anno di età, ma non il 30°.

Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, oltre che per concorso, per trasferimento di subalterni da altra Università od Istituto di istruzione universitaria.

Art. 24.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono composte di un professore ufficiale e di due liberi docenti.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 25.

Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 23 è conferita la nomina a subalterno in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella *E*, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 26.

Il personale subalterno in servizio presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria dipende, per la disciplina, dal direttore dell'Istituto o capo del servizio cui è addetto.

I congedi ordinari sono concessi dal direttore o capo di servizio predetti, cui compete altresì il redigere le note di qualifica annuali.

Le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate dal Senato accademico.

CAPO II.

Disposizioni generali, transitorie e finali.

Art. 27.

Tutti i concorsi di cui al presente decreto si svolgono presso le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria cui sono assegnati i posti di ruolo ai quali il concorso si riferisce.

Le funzioni di segretario delle Commissioni dei concorsi stessi sono affidate ad un funzionario di ruolo delle Segreterie universitarie della categoria di concetto.

Nei concorsi per assistente il segretario è designato dalla Commissione giudicatrice tra i propri componenti.

Art. 28.

Nella prima attuazione del presente decreto, gli aiuti e gli assistenti ordinari, appartenenti ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, quelli organicamente assegnati a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, nonchè gli assistenti straordinari, organicamente assegnati, a seguito di concorso, a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni anzidetti, i quali trovinsi in servizio alla data del decreto stesso, sono inquadrati, previo giudizio favorevole del competente Senato accademico, nel grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella *A*.

Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli assistenti ordinari che, alla data del presente decreto, trovinsi in attività di servizio per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in quanto non abilitati alla libera docenza.

Gli assistenti di cui al precedente comma non possono permanere in servizio oltre l'anno accademico 1949-50, qualora non abbiano entro tale anno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Art. 29.

Gli attuali aiuti ordinari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 del presente decreto.

Agli effetti dell'inquadramento di cui al precedente art. 28 e dell'attribuzione dell'anzianità ivi prevista, viene tenuto conto del servizio prestato in qualità di assistente non di ruolo retribuito, in base al quale sia stata effettuata la nomina ad aiuto, ai sensi dell'art. 2, del regio decreto-legge 26 gennaio 1939, n. 330.

Art. 30.

I concorsi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1200, che siano stati già indetti, ma non ancora espletati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi secondo le norme previste dal citato decreto n. 1200 del 1947.

Per la nomina dei vincitori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 31.

Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, in servizio alla data del presente decreto, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle *B* e *C*, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia di Venezia, nonchè nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei.

Art. 32.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, risultino disponibili nel ruolo dei tecnici ed in quello dei subalterni presso ciascuna Università o Istituto d'istruzione universitaria, sono conferiti, mediante concorsi per titoli da espletare tra il personale che, alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto, abbia esercitato, per almeno un triennio, presso gli Atenei stessi, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e sia in possesso dei titoli e requisiti prescritti.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo II del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e delle Amministrazioni statali che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che abbia prestato servizio per almeno tre anni, esplicando funzioni corrispondenti a quelle cui si riferiscono i posti a concorso. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale semprechè essi abbiano i requisiti prescritti.

Per i concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età e, nei confronti del personale che ab-

bia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio.

Art. 33.

Il Ministro ha facoltà di trasferire ad altro ufficio o ad altro Istituto della stessa disciplina o di disciplina affine, della medesima o di altra Facoltà o Scuola della stessa o di altra sede universitaria il personale di cui alle annesse tabelle *B* e *C*.

Il trasferimento di cui al presente articolo è disposto dal Ministro sentito il Consiglio dei professori della Facoltà o Scuola presso la quale presta servizio l'interessato, ovvero il Senato accademico qualora l'interessato sia addetto a servizi di carattere generale.

Art. 34.

Il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al presente decreto, che, alla data del decreto stesso si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, e che non consegua il collocamento nei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle, può essere trattenuto in servizio a carico dei bilanci delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria finchè non siano venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950. La retribuzione del personale stesso non può essere superiore a quella percepita alla data del presente decreto e va contenuta, qualora eccedente, entro i limiti di quella stabilita per il personale statale non di ruolo di categoria similare.

Art. 35.

E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati, in dipendenza del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e successive disposizioni, alle misure degli emolumenti del personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, si trovi in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria con funzioni proprie delle categorie previste dal presente decreto.

Detto importo è commisurato, in via presuntiva, ad una spesa media di L. 325.000 annue per ciascuna unità del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta, da ciascun Ateneo. per le unità che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente.

Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma, potrà provvedersi con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stanziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.

Art. 36.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto o con esse incompatibile.

Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1948
Atti del Governo, registro n. 24, *foglio n.* 41. — VENTURA

TABELLA *A*

Tabella organica del personale assistente

Gruppo *A*

Grado	Numero dei posti
8°	2750 (*a*)
9°	
10°	

(*a*) Di cui 90 lettori.

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella organica del personale tecnico

	Numero dei posti
Tecnici	1125 (*a*)

(*a*) Di cui 350 infermieri e 60 ostetriche.

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *C*

Tabella organica del personale subalterno

	Numero dei posti
Bidelli e custodi	2640 (*a*)

(*a*) Di cui 280 portantini.

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *D*

Personale tecnico

Trattamento economico

Stipendio iniziale	L. 116.000
Dopo 3 anni	» 120.000
Dopo 6 anni	» 125.000
Dopo 9 anni	» 130.000
Dopo 12 anni	» 136.000
Dopo 16 anni	» 142.000
Dopo 20 anni	» 147.000
Dopo 24 anni	» 153.000
Dopo 28 anni	» 159.000
Dopo 32 anni	» 165.000

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *E*

Personale subalterno

Trattamento economico

Stipendio iniziale	L. 106.000
Dopo 4 anni	» 110.000
Dopo 8 anni	» 115.000
Dopo 12 anni	» 118.000
Dopo 16 anni	» 121.000
Dopo 20 anni	» 127.000
Dopo 24 anni	» 132.000

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.
Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Brio ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Brio », inscritto al n. 541 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Venezia, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (8 ottobre 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 1.365.309 (unmilionetrecentosessantacinquemilatrecentonove) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 24 spedito il 28 novembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore dei signori Oreste Vitale di Giuseppe e Jole Grigoletto in Perruccio;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Brio » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispone da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Brio » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4232)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.
Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al piroscafo « Capo Pino ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il piroscafo « Capo Pino », inscritto al n. 2349 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova, dall'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (8 febbraio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto piroscafo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 24.432.500 (ventiquattromilioniquattrocentotrentaduemilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, di cui L. 3.664.875 sono

state versate alla Compagnia Genovese di Navigazione, proprietaria del piroscafo « Capo Pino », e L. 20.767.625 alla Tesoreria centrale dello Stato, a garanzia dell'obbligo di cui all'art. 1 regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, giusta i mandati nn. 21 e 22 spediti il 10 novembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del piroscafo « Capo Pino » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispone da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contrattó di noleggio del piroscafo « Capo Pino » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4233)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Cassiopea ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto 12 marzo 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, registrato il 13 marzo 1945 alla Corte dei conti (registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 197), col quale fu approvato il contratto di noleggio in data 27 luglio 1944 del motoveliero « Cassiopea », inscritto al n. 188 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia;

Considerato che il predetto motoveliero, dal 27 luglio 1944 e fino alla data della sua perdita (29 agosto 1944), fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 260.500 (duecentosessantamilacinquecento), a titolo di indennità di perdita, giusta mandato n. 55 spedito il 16 marzo 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero, a favore del signor Nordio Giuseppe;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Cassiopea » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il decreto 12 marzo 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu approvato il contratto di noleggio del motoveliero « Cassiopea » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale decreto siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Costante ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Costante », inscritto al n. 66 del registro dei galleggianti di Porto Garibaldi, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (10 gennaio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 684.500 (seicentottantaquattromilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, di cui L. 554.500 sono state versate al signor Frattini Carlo fu Giuseppe, proprietario del motoveliero « Costante », e L. 130.000 in conto fruttifero intestato alla Società anonima vendite esportazione motori, giusta i mandati numeri 4 e 5 spediti il 4 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Costante » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Costante » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.
Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Ernani ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Ernani », iscritto al n. 50 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (4 marzo 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di neleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 863.000 (ottocentosessantatremila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 10 spedito il 9 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore dei signori Nordio Gino e Casson Luigi;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Ernani » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Ernani » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4238)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.
Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Enrico ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Enrico », iscritto al n. 555 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Venezia, fu utilizzato posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (27 luglio 1944) dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 6.646.000 (seimilioniseicentoquarantaseimila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 31 spedito il 20 dicembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore dei signori Stucchi Adriano, Bari Pericle, Gilardoni Alfredo, Introzzi Giovanni, Strazza Giovanni Attilio, Stecchini Giovanni, Valli Andrea, S. A. Vincenzo Ostinelli, Valli Luigi, Cugnasca Giuseppe, Grober Adolfo, Grasso Carlo, Ambrosoli Giovanni, Torrian Giulio Cesare, Bonardi Emilio, Bonardi Cesarina, Grober Anita, Adelina e Ines;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Enrico » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Enrico » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Domenico S. ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Domenico S. » inscritto al n. 91 del registro galleggianti della Capitaneria di porto di Chioggia, a partire dal 15 febbraio 1944 e fino alla data della sua perdita (28 febbraio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato che dalla dichiarazione dell'armatore (Salvagno Massimiliano - Chioggia, piazzetta Vigo) risulta che il Ministero delle comunicazioni del predetto governo corrispose la somma di 290.000 (duecentonovantamila) a titolo di indennità di perdita;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Domenico S. » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Domenico S. » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4236)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al piroscafo « Giovanni Boccaccio ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il piroscafo « Giovanni Boccaccio », inscritto al n. 88 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume, a partire dall'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (19 novembre 1943) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto piroscafo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 19.926.496,45 (diciannovemilioninovecentoventiseimilaquatrocentonovantasei e 45/100) a titolo di indennità di perdita, di cui L. 2.911.800 sono state versate alla Società di navigazione « Tirrenia » proprietaria del piroscafo « Giovanni Boccaccio » e L. 17.014.696,45, alla Tesoreria centrale dello Stato, a garanzia dell'obbligo di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, numero 1808, giusta i mandati numeri 43 e 44 spediti il 20 febbraio 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del piroscafo « Giovanni Boccaccio » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del piroscafo « Giovanni Boccaccio » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	146346	200 —	*Di Manzo* Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa ved. *Di Manzo* Gaetano, dom. a Napoli.	*Di Manso* Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa ved. *Di Manso* Gaetano, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	510583	693 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	196950	1.260 —	Boario Luigia fu Innocenzo, moglie di Malpansuto Giuseppe, con usufrutto vitalizio a Boario Stefano fu Innocenzo e Borgnino *Tersilla* fu Carlo, moglie di Boario Stefano.	Come contro, con usufrutto a Boario Stefano fu Innocenzo e Borgnino *Maria Catterina Tersilla*, ecc., come contro.
Id.	234305	231 —	Lanzillotto Giuseppina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ricchiuti *Addolorata* fu Giuseppe, dom. a Manduria (Taranto).	Lanzillotto Giuseppina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ricchiuti *Addolorata o Maria Addolorata*, ecc., come contro.
Id.	123709	1890 —	Muratore Ercole fu Pietro, dom. a Poona (India), con usufrutto ad Arese *Laura* fu Sebastiano ved. Muratore Pietro.	Come contro, con usufrutto ad Arese *Maria Cattarina Teresa*, ecc., come contro.
Id.	125231	1179,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	130983	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	56294	350 —	Fiorentino Carmela di Vito, maritata *Salvatore Di Levo* di Antonio, dom. a Positano (Salerno).	Fiorentino Carmela fu Vito, maritata *Di Leva Giuseppe* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	129295	525 —	Fiorentino Carmela di Vito, moglie di *Giovanni Giuseppe Di Levo*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	164325	577,50	Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maddalena* fu Domenico ved. Martino, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maria Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	305878	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	116974	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164323	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180308	1.176 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305879	294 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	116972	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	770657	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790759	497 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790757	1.487,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	774012	493,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	770655	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	645344	147 —	*Santamaria Maria* Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bonica Caterina ved. *Santamaria* Giuseppe.	*Santa Maria* Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bonica Caterina ved. *Santa Maria* Giuseppe.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	806271	861 —	Reggiardo *Federico* fu Gerolamo, dom. a Crocefieschi (Genova), ipotecata per cauzione.	Reggiardo *Angelo Federico*, ecc., come contro.
Id.	364350	437,50	Candelo Giovanna fu Giuseppe, moglie di Bessone *Lorenzo*, dom. a Boves (Cuneo).	Candelo Giovanna fu Giuseppe, moglie di Bessone *Giuseppe Epifanio*, ecc., come contro.
Id.	406526	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	745722	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	655681	280 —	Casella *Angelina* di Vincenzo, moglie di Rossi Domenico, dom. a Boscotrecase (Napoli), vincolata.	Casella *Maria Angela*, ecc., come contro.
Id.	210261	525 —	Bezzi *Felicita* di Pietro, moglie di Falcone Luigi, dom. in Alessandria.	Bezzi *Maria Cattarina Felicita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	402123	350 —	Genesi *Mercedes* fu Filippo, moglie di Neuschüler Massimiliano, dom. a Torino.	Genesi *Rosa Mercedes*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	166355	1.050 —	Profumo *Alice* di Raffaele, moglie di Merello Giacomo di Matteo, dom. in Genova, vincolata.	Profumo *Maria Antonia Nicoletta Alice*, ecc., come contro.
Id.	723864	490 —	Lanata *Stefano Ignazio* fu Luigi, dom. a Chiavari (Genova).	Lanata *Ignazio Michelangelo Stefano* fu Luigi, dom. a Chiavari (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	240905	1.050 —	Iaccazio Elena di Alessandro, nubile, dom. a Torino, vincolata come dote militare per il matrimonio da contrarsi dalla titolare con Badalla *Enzo* di Adolfo.	Come contro, vincolata come dote militare per il matrimonio da contrarsi dalla titolare con Badalla *Vincenzo* di Adolfo.
Cons. 3,50 % (1906)	852902	52,50	Cartisano Francesco, *Antonina* e Domenica, nubili, Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Fortunato*, dom. a Brooklyn (U.S.A.) tutti fu *Fortunato* ed eredi indivisi di Cartisano Domenico fu Fortunato, con usufrutto a Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Fortunato*.	Cartisano Francesco, *Antonia* e Domenica, nubili, Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Domenico*, domiciliato a Brooklyn (U.S.A.) tutti fu *Domenico* ed eredi indivisi di Cartisano Domenico fu Fortunato, con usufrutto a Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Domenico*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4151)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma è vacante la cattedra di storia dell'arte medioevale, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto concernenti lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo e produzione « Del Popolo » in Statte, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1948, sono stati ratificati i provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto in data 30 agosto e 18 ottobre 1947 e 26 marzo 1948, confermando fino al 30 settembre 1948, la nomina del rag. Agusto Giuseppe a commissario della Società cooperativa di consumo e produzione « Del Popolo » con sede in Statte.

(4216)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 105498/12106.2.15.4/1.3.1 del 12 maggio 1947;

Udita la relazione n. P.A.G. 41.24.202.131153 in data 26 luglio 1948 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina, fra diplomati muniti di abilitazione tecnico nautica (Sezione macchinisti) nonchè della patente di macchinista navale in 1ª e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948
Registro Uff. Risc. Ferrovie n. 8, foglio n. 189. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di abilitazione tecnico-nautica (Sezione macchinisti), rilasciato dalla scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, nonchè della patente di macchinista navale in 1ª e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia.

Gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

III *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata, oltre alla patente di macchinista navale in 1ª;

h) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto, rilasciato dalla competente autorità, aggiornato, sul quale risultino i nominativi delle navi sulle quali i con-

correnti prestarono servizio, le qualifiche rivestite in detta destinazioni e i periodi di imbarco e sbarco; i concorrenti devono curare che tali indicazioni risultino anche sulla copia dello stato di servizio militare di cui alla lettere *e*) per quanto riguarda la navigazione da essi compiuta su navi della Marina militare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due ó più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificato di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo I del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa *l'indennità di buonuscita*, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (fracese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 14 decimi complessivamente, senza correzione con lenti, campo visivo normale e senso cromatico normale. Voce afona a meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Statura non

inferiore a m. 1,50. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici, orali e pratici come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti 10
prova grafica	» 10
prima prova orale	» 30
seconda prova orale	» 30
prova pratica	» 30

I candidati che nella prova scritta non avranno ottenuto almeno sette decimi dei voti assegnati alla prova stessa saranno esclusi dal partecipare alle prove successive. Tale esclusione sarà decisa anche per quei candidati che non ottenessero nella prova grafica o in una delle due prove orali i sei decimi dei voti attribuiti a ciascuna di dette prove.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno sei decimi dei punti attribuiti a questa prova.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di quattro punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di sei punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di dieci punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di cinque punti per l'esame scritto e cinque per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) uno dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;
4) feriti in combattimento;
5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;
8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;
9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;
10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
11) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;
12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;
13) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali macchinisti di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione

medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi sei della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sei.

15. — Nell'atto in cui gli ufficiali macchinisti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 28 luglio 1948

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

I candidati dovranno sostenere, nell'ordine appresso indicato, le seguenti prove di esame:
una prova scritta;
una prova grafica;
due prove orali;
una prova pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo al programma di macchina svolto negli Istituti nautici (Sezione macchinisti).

La prova grafica consisterà nel rilievo dal vero e nel disegno quotato di parti di macchina.

Le prove orali e quella pratica verteranno sulle seguenti materie facenti parte dei programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici nautici (corso superiore), approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

1ª prova orale programmi di « macchina » e di « elementi » di costruzione navale;

2ª prova orale - programma di « fisica » della III e IV classe Istituti nautici limitatamente alla parte elettrica;

prova pratica programma di « misure elettriche » di esercitazioni di « officina ».

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . presa conoscenza dell'avviso in data . per il concorso a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . .
Indirizzo precedente (4) .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . posti di . . .

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4272)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio precedente decreto in data 30 giugno 1947, n. 12101, con il quale è stato bandito il concorso per i seguenti posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1946;

Adria 3° reparto - Ariano Polesine 1° reparto Badia Polesine 3° e 4° reparto - Calto - Contarina 2ª condotta Fratta Polesine Lendinara 3° reparto - Lusia Occhiobello, frazione Santa Maria Maddalena Porto Tolle, frazione Scardovari San Martino di Venezze 1ª condotta;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1948, n. 5252, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione giudicatrice;

Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso pei posti di ostetrica condotta suindicate e destinate nelle sedi e fianco indicate:

1° Altafin Zambello Dorina, Adria, 3° reparto;
2° Previato Alda, Ariano Polesine, 1° reparto;
3° Jori Silvia, Badia Polesine, 3° reparto;
4° Trivellato Dorica, Badia Polesine, 4° reparto;
5° Pevarello Sigrid Gioconda, Calto;
6° Trivellato Silvia, Contarina, 2ª condotta;
7° Tenan Maria, Fratta Polesine;
8° Nicetto Maria, Lendinara;
9° Lavezzo Argia, Lusia;
10° Padovan Rosina, Occhiobello (frazione Santa Maria Maddalena);
11° Talassi Giannina, Porto Tolle (frazione Scardovari);
12° Zanana Maria, San Martino di Venezze.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 27 agosto 1948

Il prefetto: BRUNO

(4319)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.